COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XLVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TRUZZI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 571

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

MENGOZZI e BERSANI: Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (2885);

PREARO ed altri: Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (3067). 571

PRESIDENTE 571, 575, 576

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste* . . . 572, 574

ARMANI 572

FERRARI RICCARDO 573, 576

GERBINO, *Relatore* 573

IMPERIALE 576

LORETI 573

MENGOZZI 575

MICELI 575, 576

OGNIBENE 572, 575

PREARO 573

Disegno di legge (*Discussione*):

Norme sulla produzione avicola (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1485-*B*) 577

PRESIDENTE 577

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste* 577

ARMANI, *Relatore* 577

OGNIBENE 577

La seduta comincia alle 10.

OGNIBENE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Colombo Renato e De Leonardis.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mengozzi e Bersani: Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (2885); e dei deputati Prearo ed altri: Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (3067).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge n. 2885, d'iniziativa dei deputati Mengozzi e Bersani, concernente la nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e n. 3067, d'iniziativa dei deputati Prearo, Franzo, Armani, Stella, Baldi, Radi, Gerbino, Fornale, Zugno, Dall'Armellina, Rinaldi, concernente l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole sull'articolo unico del testo unificato concordato dagli onorevoli Mengozzi e Prearo. Avendo già avuto luogo, nel corso della precedente seduta, un'ampia discussione su tale articolo, darò, dopo le di-

chiarazioni del Sottosegretario, la parola per dichiarazioni di voto.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Nel corso della precedente seduta fu presentato questo emendamento, che riassume in un articolo unico le proposte di legge Mengozzi, Bersani e Prearo ed altri, così unificate. In quella sede noi, pur dando atto che la situazione di fatto denunciata dagli onorevoli proponenti risponde alla realtà, ci riservammo di esprimere un pensiero definitivo in una successiva seduta, dopo aver fatto degli accertamenti — richiesti anche da alcuni onorevoli parlamentari — sul significato che potrebbe assumere una riduzione, a carico degli articoli 1 e 9 della legge n. 404 del 1964, di 3 miliardi di lire.

A seguito degli accertamenti fatti, confermiamo che il Ministero ritiene utile rifinanziare l'articolo 19, così com'è stato richiesto. Però, sempre in base a questi accertamenti, riteniamo che possa essere sufficiente la cifra di 2 miliardi e 500 milioni, e questo anche dopo aver attentamente valutato la situazione attuale degli articoli 1 e 9.

Vorremmo quindi in questa sede, prima di avanzare una proposta formale, chiedere agli onorevoli componenti la Commissione se ritengano di poter modificare il testo dell'articolo unico, nel senso di prevedere la spesa di 2 miliardi e mezzo, dei quali 1.500 milioni da prelevarsi sui finanziamenti di cui all'articolo 1, ed 1 miliardo sull'articolo 9.

ARMANI, *Relatore*. Devo osservare che da parte della Commissione competente in merito alla valutazione della spesa ci è pervenuta l'autorizzazione per una spesa complessiva di 3 miliardi, sia pure sotto forma di storno da un'altra legge che interessa il settore agricolo. Orbene dal momento che siamo stati autorizzati ad utilizzare tre miliardi per una destinazione così importante, ed in attesa che sia approvato il secondo Piano Verde, potremmo stanziare per il credito di esercizio i 3 miliardi proposti, anche perché essi serviranno da volano per un impiego complessivo di circa 100 miliardi di lire in operazioni che sono peraltro le più attese e gradite dai produttori agricoli.

Quindi, come parere personale, proporrei che la Commissione accettasse la proposta concordata sui tre miliardi, e non già il pur comprensibile suggerimento del rappresentante del Governo di ridurre di 500 milioni queste operazioni.

OGNIBENE. Il nostro gruppo ha già avuto occasione di esprimere parere favorevole sulla necessità di rifinanziare l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 relativo al credito di conduzione ai contadini e alle cooperative. Non può tuttavia fare a meno di esprimere una certa sorpresa nel vedere, a poco tempo di distanza dalla sua approvazione, che vi sono delle disponibilità finanziarie su una legge come quella del 23 maggio 1964, n. 404, il cui scopo è quello di favorire degli investimenti in settori produttivi fondamentali della nostra agricoltura, come sono quelli che riguardano la zootecnia e la bieticoltura. Il fatto di trovarci di fronte alla possibilità di stornare 2,5 o tre miliardi da una legge come questa, lascia veramente molto perplessi. Tale perplessità si rafforza, qualora si considerino gli sviluppi della politica agricola comunitaria e le esigenze che essa implica soprattutto nei settori della bieticoltura e della zootecnia.

Non essere riusciti ad impiegare questi stanziamenti e il prevedere la possibilità di stornarli e utilizzarli — anche se per un fine che noi riconosciamo di primaria importanza, quale il credito di conduzione — è certamente cosa non edificante agli effetti della politica agraria del nostro paese. Anzi noi vorremmo alcune spiegazioni in proposito, prima di esprimere definitivamente la nostra posizione.

Come mai sulla legge n. 404 si sono rese disponibili queste cifre?

A me risulta, ad esempio nel campo della zootecnia (può darsi anche che mi sbagli, perché vari sono i tipi d'intervento previsti dalla legge n. 404, nel campo del risanamento, dei miglioramenti fondiari, degli impianti collettivi zootecnici), che numerose iniziative (e mi riferisco in particolare all'Emilia) sono state respinte — parlo di caseifici, di macelli, di stalle sociali — adducendo il fatto che non vi erano sufficienti finanziamenti. Oggi, invece, si viene a dichiarare che la disponibilità è tale che è preferibile, anziché lasciarla inutilizzata, spostarla all'articolo 19 del primo Piano verde.

La contraddittorietà di queste posizioni è evidente e di qui la necessità di alcune spiegazioni: è veramente impossibile utilizzare questi fondi secondo le previsioni della legge n. 404? Non è più opportuno rivolgere la nostra attenzione nella ricerca di altre fonti di finanziamento per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454?

In ogni caso sono necessarie delle delucidazioni di merito per conoscere come si è determinata questa situazione e come mai il Governo è favorevole a stornare i fondi della legge n. 404 che assume quel valore e quella portata cui ho fatto prima brevemente cenno.

FERRARI RICCARDO. Io e i miei colleghi di gruppo siamo favorevoli a questa proposta di legge anche perché avevamo già presentato un progetto che compatibilmente avrebbe potuto essere abbinato alle due proposte di legge oggi in discussione.

Io ritengo che i tre miliardi richiesti per il rifinanziamento dell'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 — e a maggior ragione i 2,5 miliardi proposti dal Governo — siano troppo scarsi per far fronte alle necessità dell'agricoltura che, come tutti sappiamo, si trova oggi di fronte a gravi problemi di riconversione e ristrutturazione.

Proporrei, dunque, di portare a 5 miliardi tali stanziamenti.

LORETI. Noi abbiamo già espresso, in linea di massima, il nostro parere favorevole alla proposta di legge nella precedente seduta della Commissione. In quella occasione abbiamo detto che avremmo potuto esprimerlo con pienezza qualora la copertura che si indicava fosse stata costituita da residui degli articoli 1 e 9 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

Ora, se ho ben capito quanto detto dal sottosegretario Antoniozzi, per una parte dello stanziamento esiste effettivamente un residuo, mentre, per un'altra parte, si tratterebbe di ridurre lo stanziamento. Peraltro, poiché questa riduzione per far fronte ad una esigenza pressante, si traduce sostanzialmente in un fatto tecnico, visto che il Governo si impegna a far sì che con il nuovo Piano verde le somme oggi sottratte ai settori della bieticoltura e della zootecnica vengano a rifluire in essi, debbo esprimere parere favorevole all'approvazione di questa proposta di legge.

PREARO. Desidero anzitutto esprimere il mio compiacimento per la sollecitudine con cui il Presidente della Commissione ha posto all'ordine del giorno il provvedimento in esame e per la solerzia con la quale la Commissione bilancio ha espresso il suo parere favorevole sul nuovo testo unificato delle due originarie proposte di legge.

Nella proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare insieme con altri colleghi si prevedeva uno stanziamento di 5 miliardi e 500 milioni, sia perché tale è la somma prevista dall'articolo 11 del secondo Piano verde, sia perché esso purtroppo non potrà essere applicato prima di un anno. Il collega Mengozzi, nella sua proposta di legge, si accontentava invece di un miliardo e mezzo. Poi, dopo un attento esame con i competenti uffici del ministero, si giungeva a fatica alla cifra di 3 miliardi. Ora ci sorprende la comunicazione del Governo di ridurre ancora di mezzo miliardo lo stanziamento.

Purtroppo questi due miliardi e mezzo serviranno per sei mesi e forse neppure saranno sufficienti per tale periodo.

Nondimeno, mentre esprimo il mio parere favorevole alla proposta, sia pure con la connessa riduzione di mezzo miliardo, rivolgo preghiera al Governo perché solleciti presso l'altro ramo del Parlamento la discussione del Piano verde, così da avere a disposizione, al più presto, l'intero stanziamento, e consentire di far fronte alle notevoli necessità di finanziamento dei produttori.

GERBINO, *Relatore*. Riassumendo i termini di questa nostra discussione che è stata abbastanza ampia anche nella precedente seduta, mi pare che le osservazioni dei colleghi si siano soffermate particolarmente su due punti.

Il primo punto è il modo di finanziamento di questa proposta di legge. Per la verità, come relatore, io non posso fare altro che ribadire quelle perplessità che un po' tutti hanno manifestato circa il meccanismo di finanziamento di questa legge, perché in effetti noi sottraiamo dei fondi dagli articoli 1 e 9 della legge 23 maggio 1964, n. 404, per finanziare l'attuale proposta di legge. Certamente il nostro unanime desiderio era che il Governo ci aiutasse a trovare un diverso modo per finanziare questa legge. Siccome però la desiderata indicazione da parte del Governo non è venuta, dobbiamo fondatamente presumere che esso abbia le sue buone ragioni. Infatti, nella situazione attuale, reperire 2 miliardi e mezzo o 3 miliardi di finanziamenti non impegnati precedentemente, si presenta come un'impresa difficile, per non dire disperata.

Una seconda serie di osservazioni devo fare relativamente all'ammontare del finanziamento. Fino ad ora abbiamo discusso sulla base di due cifre, del miliardo e mezzo, cioè, indicato nella proposta di legge Mengozzi e Bersani, e dei 5 miliardi e mezzo indicati nella proposta di legge Prearo ed altri.

Il motivo per cui il collega Mengozzi ha proposto una spesa di un miliardo e mezzo partiva dal presupposto che, essendo ormai l'anno in corso già abbastanza avanzato, tale cifra potesse essere sufficiente.

Il collega Prearo, con la sua proposta di legge, faceva riferimento ad un articolo del nuovo Piano verde il quale stabilisce per tutto l'anno una spesa appunto di 5 miliardi e mezzo.

Attraverso l'articolo unico concordato, noi ci eravamo accordati per una cifra media di 3 miliardi, sulla quale la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, riteniamo, senza eccessiva fatica, trattandosi non di impegnare una somma nuova, ma semplicemente di uno storno da una legge ad un'altra.

Questo ho detto serve per la cronaca. Peraltro torno a ripetere che, per quanto riguarda il modo del finanziamento, personalmente non posso essere molto entusiasta.

Nello stesso tempo, per quanto riguarda l'ammontare della spesa, ritengo che la somma di 3 miliardi sia più idonea a far fronte alle necessità ed agli impegni che si presenteranno, e che già da ora si possono intravvedere.

Però, dal momento che il Governo ha più di una ragione e di un motivo per esprimere questa sua indicazione, è chiaro che non mi sento in grado di oppormi ad esso.

Concludendo, come Relatore, considerate le circostanze, non posso che esprimere parere favorevole, se non altro per i motivi di forza maggiore che impongono al Governo di comportarsi in un determinato modo e di avanzare determinate proposte.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Oggi, in apertura di questa breve discussione, non ho fatto una formale proposta di modificare l'articolo unico presentato dagli onorevoli Mengozzi e Prearo al fine di unificare i due provvedimenti. Ho soltanto espresso un pensiero ed una raccomandazione alla Commissione, perché a mio avviso la discussione che stiamo facendo può portarci a due ordini di considerazioni. La prima considerazione è di carattere politico, la seconda di carattere tecnico.

È chiaro che sul piano politico il Governo non disattende niente di quanto in precedenza ha confermato sulle linee generali della propria politica, ed in particolare per quanto si riferisce ai settori ai quali ha fatto cenno l'onorevole Ognibene. È infatti assurdo che noi si voglia mettere in crisi il settore bieticolo e quello della zootecnia.

Il Governo, sul piano politico, ha già risposto a queste esigenze con le leggi precedentemente presentate ed approvate e con la legge sul Piano verde, che al titolo III prevede nuove disposizioni di agevolazioni statali per il credito. Quindi non esiste tanto un problema politico, quanto un problema tecnico.

Il problema tecnico è il seguente: noi in realtà riconosciamo che il ritardo che si sta verificando al Senato durante la discussione del provvedimento per il II Piano verde (siamo ancora in sede referente; ancora una volta noi sollecitiamo e solleciteremo una più rapida conclusione della discussione) crea effettivamente degli inconvenienti di carattere tecnico. Proprio per queste ragioni il Governo riconosce che le proposte Mengozzi e Prearo sono fondate, dal momento che le assegnazioni disposte a favore degli istituti di credito sui fondi stanziati per tale settore di intervento dal Piano verde numero 1 e dalla legge « ponte » risultano pressoché completamente utilizzati, salvo poche eccezioni che riguardano prevalentemente la Sicilia. Inoltre non pochi istituti si sono visti costretti ad abbreviare il periodo delle operazioni creditizie per poter soddisfare il maggior numero possibile delle richieste di prestiti via via prodotte dagli operatori agricoli singoli ed associati.

Perché parleremmo di 2 miliardi e mezzo anziché di tre? Sulla base dell'esperienza acquisita in sede di applicazione del Piano verde, è possibile prevedere che una disponibilità finanziaria di 2.500 milioni possa riuscire sufficiente a soddisfare le necessità che si manifesteranno nel semestre maggio-ottobre 1966, al termine del quale si prevede potranno essere utilizzati i fondi del secondo Piano verde. Tale previsione è desunta dalla utilizzazione media nazionale registrata all'inizio della applicazione di questa particolare provvidenza, utilizzazione che si è rapportata intorno ai 400-430 milioni. Si aggiunge che la prevista somma di 2.500 milioni consentirà di finanziare operazioni per la durata di 12 mesi per un importo di 60 miliardi, fermi restando i tassi di interesse attualmente riconosciuti agli istituti di credito.

Mi è stata fatta una precisa domanda circa la situazione degli articoli 1 e 9 della legge n. 404. Per quanto riguarda l'articolo 1 di tale legge, sullo stanziamento di 10 miliardi da esso previsto, sono in questi giorni in corso le assegnazioni alle Regioni autonome e agli ispettorati agrari, assegnazioni che rispetto alle previsioni — per effetto delle proposte di discussione — potranno essere ridotte, senza gravi inconvenienti, nella misura media del 15 per cento.

Naturalmente va da sé che, in sede di approvazione del Piano verde da parte dell'altro ramo del Parlamento, noi raccomanderemo di reintegrare del tutto o in parte le disponibilità relative a questo specifico intervento che è molto importante per la politica che noi perseguiamo nel settore della bieticoltura e della zootecnia.

Per quanto riguarda l'articolo 9 della legge n. 404, gli impegni assunti attualmente sullo stanziamento di 6 miliardi di lire ammontano a 1200 milioni. E' per questa ragione che noi riteniamo che sull'articolo 1 non si possa togliere più di 1 miliardo e mezzo, e sull'articolo 9 più di 1 miliardo. Naturalmente non si tratta di una proposta formale per cui, fatte queste considerazioni di carattere tecnico, ci rimettiamo alla Commissione pregandola però di tenere presente le esigenze da noi sottolineate.

OGNIBENE. Poiché il Sottosegretario ha fatto altre dichiarazioni, desidero aggiungere altre considerazioni a quelle fatte poc'anzi.

Sull'esigenza del credito di conduzione penso che tutte le parti politiche siano d'accordo. Io vorrei però ribadire — e faccio eco a quanto detto dal relatore Gerbino sulle perplessità del modo di finanziamento — che oltre al fatto negativo di trovarci, dopo un certo periodo, a dover constatare che una legge così urgente e importante come la n. 404 — che doveva stimolare e favorire gli investimenti in settori determinati della produzione agricola — ha dei fondi disponibili che a mio avviso potevano essere impiegati, bisogna richiamare l'attenzione del Governo sulla possibilità di operare anche all'interno della legge n. 404 determinati spostamenti e variazioni di impiego dei fondi previsti.

Un esempio. Mi consta che sull'articolo riguardante la bieticoltura e in particolare la meccanizzazione, vi sono notevoli residui; di contro, sempre nel settore bieticolo, vi sono piani per la difesa fitosanitaria (tutti sappiamo quanto essa incida sulla produttività), elaborati in diverse zone del nostro paese che aspettano di essere finanziati. Ora, se non sono mature le iniziative per la meccanizzazione, il ministero può anche eventualmente intervenire per spostare momentaneamente a favore di questi piani di difesa fitosanitaria i finanziamenti disponibili. Questo in sede di predisposizione dei piani d'intervento. Mi risulta, anzi, che vi è un terzo programma d'intervento per la legge n. 404 che deve essere tra breve esaminato.

Per quanto riguarda la zootecnia poi, io continuo a ribadire il fatto che vi sono moltissime iniziative per impianti zootecnici non accolte e questo pur trovandoci oggi di fronte a delle disponibilità.

Io vorrei quindi invitare il Governo, specialmente in sede di esame del quinto programma d'intervento — il cosiddetto provvedimento-ponte — e del terzo programma d'intervento della legge n. 404, ad esaminare queste iniziative zootecniche con molta minore rigidità di quanto non abbia fatto in precedenza.

Per questi motivi, noi, anche se vi è stata la promessa di reintegrare nel nuovo Piano verde una parte degli stanziamenti relativi alla zootecnia, non possiamo che mantenere questa critica sul modo in cui viene rifinanziato l'articolo 19 del Piano verde.

MICELI. Noi abbiamo ascoltato la lettura di alcuni dati da parte del Sottosegretario e non misconosciamo la validità di queste osservazioni di carattere generale. Pensiamo però che questi dati possano, in un certo senso, tranquillizzare anche alcuni nostri amici e associazioni che ci avevano messo in guardia sulla opportunità di arrestare il corso di questa legge. Pregherei quindi il Sottosegretario, se possibile, di farci avere una copia delle sue dichiarazioni, in modo da poterle trasmettere agli interessati e tranquillizzarli, facendo loro presente che le previsioni per l'avvenire sono basate su quanto segnalato dal Governo. Naturalmente, il giudizio politico sul passato lo diamo egualmente.

La seconda preghiera è che, in attesa di poter tranquillizzare questi nostri amici e avere da loro un consenso sull'atteggiamento da assumere sul provvedimento, consentendone l'approvazione, si rinvii la votazione della proposta di legge. Si tratta, infatti, di un articolo unico e la votazione potrà avvenire insieme con altre « leggine ».

PRESIDENTE. Vorrei anzitutto dire al collega Miceli che le dichiarazioni del Sottosegretario risultano dal resocondo stenografico, sedendo la nostra Commissione in sede legislativa.

In secondo luogo mi associo al desiderio espresso dal collega Miceli che questi dati vengano messi a disposizione dei colleghi, ma desidero pregare la Commissione di voler consentire il passaggio alla votazione di questa proposta di legge tanto attesa dai nostri produttori agricoli.

Con l'accordo, quindi, che lo stesso Sottosegretario, ovvero la segreteria della Commissione provvederanno a mettere a disposizione dei colleghi che lo desiderano le dichiarazioni rilasciate dal Governo, vorrei pregare la Commissione di procedere questa mattina stessa alla votazione della proposta di legge.

MENGOZZI. Desidero ringraziare il Governo per l'attenzione e la considerazione

avuta nei riguardi di questo problema che è stato più volte prospettato anche in questa Commissione.

Per quanto concerne l'ammontare dello stanziamento non posso che rimettermi alle considerazioni del Governo il quale, per altro, si è rimesso alla decisione della Commissione. La preoccuppazione mia — e penso di ogni altro collega — è quella di far sì che questo spostamento di fondi — che indubbiamente presenta degli aspetti non facili da comprendere, se non altro dal punto di vista psicologico — serva almeno a risolvere il problema del credito di conduzione.

Io non vorrei che, per evitare di togliere altri 500 milioni alla zootecnia (che a mio avviso, e stando ai dati del Sottosegretario, non dovrebbe essere danneggiata per il sopravvenire delle agevolazioni previste in proposito dal secondo Piano verde), dovessimo poi trovarci nei mesi di settembre e ottobre — quando il Piano verde non avrà potuto essere, con ogni probabilità, ancora approvato — di fronte all'impossibilità di concedere credito di conduzione per l'esaurimento dei 2,5 miliardi stanziati con questa proposta di legge. Noi sappiamo, tra l'altro, che la copertura del Piano verde è legata all'emissione di particolari forme di obbligazioni del Consorzio di credito delle opere pubbliche, particolare questo che ha sempre ritardato l'applicazione pratica del piano stesso.

Se però il Sottosegretario, sulla base dei dati in suo possesso, è in grado di assicurarci che due miliardi e mezzo saranno sufficienti a coprire le esigenze di quel periodo per il quale può già prevedersi una carenza legislativa, allora non ho nessuna difficoltà a rimettermi a quanto vorrà decidere la Commissione, poiché proprio questo di sopperire alla temporanea *vacatio legis* è il fine precipuo che ci siamo proposti.

IMPERIALE. Desidero dichiarare di aver deciso di ritirare l'ordine del giorno da me presentato ed illustrato, preannunciando nel contempo la presentazione di un'interrogazione in materia, in quanto vorrei che sull'argomento si sviluppasse un dibattito il più ampio possibile.

MICELI. Sono costretto, per ovvi motivi, ad insistere nella mia richiesta di rinviare a domani la votazione a scrutinio segreto del provvedimento in discussione.

FERRARI RICCARDO. Insisto nella mia proposta di elevare la cifra prevista a 5 miliardi in quanto, se è vero che questo provvedimento riguarda esclusivamente l'articolo 19 del Piano verde, evita se non altro il pericolo di costringere la nostra agricoltura ad una stasi completa in attesa di nuove disposizioni che destinino altre somme per i finanziamenti.

PRESIDENTE. Vorrei far notare all'onorevole Ferrari che la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole all'approvazione della legge nella sua stesura attuale per un ammontare di 3 miliardi e che quindi, se dovessimo accogliere quanto dallo stesso onorevole Ferrari proposto, dovremmo nuovamente investire la V Commissione perché esprima un secondo parere; il tutto con notevole ritardo nell'*iter* di questo provvedimento che invece riveste carattere della massima urgenza.

Prego quindi l'onorevole Ferrari di voler desistere dal suo proposito di presentare l'emendamento testé preannunciato.

FERRARI RICCARDO. In considerazione delle ragioni esposte dal Presidente, sono lieto di aderire alla proposta dello stesso e pertanto mi asterrò dal presentare emendamenti al testo in discussione.

PRESIDENTE. Accedendo a quanto richiesto dal collega Miceli possiamo rinviare alla fine della seduta di domani la votazione a scrutinio segreto del provvedimento, limitandoci oggi ad esprimere il nostro voto sull'emendamento proposto dal Governo e tendente a ridurre la cifra prevista quale stanziamento nell'articolo unico da 3 miliardi a 2 miliardi e 500 milioni.

Pongo quindi in votazione l'articolo unico con l'emendamento del Governo tendente a sostituire, al primo rigo, alle parole « 3 miliardi » le parole « 2 miliardi e 500 milioni ».

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento per modificare le altre parti dell'articolo conseguentemente all'avvenuta riduzione della cifra globale stanziata.

(*Così rimane stabilito*).

Il testo unificato delle proposte di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta di domani; quanto al titolo, propongo il titolo della proposta di legge Mengozzi: Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme sulla produzione avicola (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1485-B).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla produzione avicola », approvato dalla XI Commissione della Camera nella seduta del 4 giugno 1965 e modificato dall'VIII Commissione del Senato nella seduta del 1° dicembre 1965.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Armani.

ARMANI, *Relatore*. Il Senato ha praticamente accettato il testo elaborato dal Comitato ristretto da noi costituito per l'esame del provvedimento, limitandosi a modificare soltanto un punto sul quale credo si possa avere certamente l'accordo di tutti i colleghi componenti la nostra Commissione.

Difatti l'VIII Commissione permanente del Senato, su proposta del senatore Medici, accolta anche dal Governo dopo alcune iniziali riserve, ha stabilito l'abolizione dell'articolo 7 del provvedimento, il quale imponeva agli allevatori ed agli avicoltori il pagamento, a titolo di rimborso spese al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di una somma pari a 3000 lire per ogni centro o stabilimento di produzione di uova, oltre a 200 lire per ogni mille uova, o frazione di mille, in rapporto alla capacità dell'incubatrice.

Anche in seno alla nostra Commissione era stato sollevato il problema e quindi credo di non poter far altro che dichiararmi completamente favorevole alle modifiche apportate dal Senato (in effetti, oltre quella già indicata, si tratta di semplici variazioni del numero degli articoli in conseguenza della citata soppressione di uno di essi) e raccomandarne la sollecita e completa approvazione, ritenendo che con ciò si faccia molto in favore degli avicoltori, onde permettere loro di operare con maggiore sicurezza in questo settore tanto delicato ed importante.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

OGNIBENE. Il provvedimento restituitoci dal Senato ha, come i colleghi sanno, subito delle notevoli modifiche al testo originario proposto dal Governo. Il nostro gruppo ha partecipato a tutte le varie fasi della sua elaborazione e quindi si dichiara d'accordo sulle modifiche apportate.

Questo provvedimento ha lo scopo di ottenere una conoscenza statistica e di effettuare una vigilanza sul settore avicolo; desidererei quindi approfittare dell'occasione per attirare l'attenzione della Commissione e del Governo sulla necessità di prendere sollecitamente in esame dei provvedimenti che vadano ben oltre quello attualmente in discussione. A questo proposito ricordo che sono in atto iniziative sia da parte del mio gruppo che da parte della democrazia cristiana, volte ad aiutare sostanzialmente lo sviluppo del settore avicolo del nostro paese.

Pregherei perciò il Governo ed anche la Commissione di assecondare queste iniziative parlamentari che prevedono misure idonee a sostenere l'attività dei produttori avicoli italiani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ARMANI, *Relatore*. Concordo con quanto ha dichiarato l'onorevole Ognibene. Auspico per altro che i regolamenti di applicazione di leggi comunitarie non seguano la lunga trafila di questa legge, in quanto, a mio avviso, debbono essere applicati automaticamente e certamente senza perdite di tempo.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo, rendendosi conto delle ragioni che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento a modificare il testo già elaborato in questa sede, concorda con le modifiche stesse ed è pertanto favorevole all'approvazione del provvedimento.

Per quanto concerne le richieste avanzate da alcuni colleghi, assicuro che nel momento in cui verranno in discussione le proposte di legge di cui si è parlato, esse saranno esaminate dal Governo con la massima attenzione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. Do lettura dell'articolo 1, aggiuntivo, introdotto dalla Commissione del Senato:

ART. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini.

Nel registro sono annotati gli estremi dell'immatricolazione eseguita ai sensi dell'articolo 2 e devono essere tenute aggiornate le notizie e i dati di cui all'articolo 3.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 1 (ora articolo 2) nel seguente testo:

ART. 1.

Le imprese che producono uova da cova e pulcini devono immatricolare i propri centri o stabilimenti di produzione nel registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini che è istituito a norma dell'articolo 5 della presente legge.

La corrispondente Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Le imprese che producono uova da cova e pulcini devono immatricolare i propri centri o stabilimenti di produzione nel registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini che è istituito a norma dell'articolo precedente.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dei rimanenti commi dell'articolo 2, non modificati.

L'immatricolazione avviene su denuncia che le imprese produttrici devono presentare in triplice esemplare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione sono ubicati i singoli centri da immatricolare.

Una copia di tale denunzia dovrà essere trasmessa a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura al veterinario provinciale; altra copia sarà restituita al denunziante debitamente vistata.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di concerto con il veterinario provinciale, vigilerà sull'esistenza delle condizioni igienico-sanitarie dei centri avicoli immatricolati e potrà sospenderne l'attività in caso di infrazione alle norme della presente legge.

Il mancato esercizio dell'attività produttiva durante dodici mesi consecutivi comporta la cancellazione del centro o stabilimento dal registro di cui al primo comma.

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati. Ne do comunque lettura:

ART. 3.

Nella denuncia per l'immatricolazione devono essere indicati:

a) il nome, o la ragione sociale, e la sede della impresa produttrice;

b) il nome e l'ubicazione di ogni centro o stabilimento di produzione;

c) la superficie coperta totale dei locali adibiti alla produzione di uova, per i centri o stabilimenti di produzione di uova da cova;

d) il numero e la capacità complessiva delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa, per i centri o stabilimenti di produzione di pulcini.

Ogni variazione degli elementi, di cui alle lettere precedenti, e l'eventuale cessazione di attività, anche temporanea, dei singoli centri o stabilimenti avicoli dovrà essere comunicata, entro 10 giorni, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura cui è stata presentata la denuncia.

ART. 4.

I produttori di uova da cova devono condurre le imprese secondo le norme della buona tecnica avicola e mantenere gli allevamenti in perfette condizioni igieniche e sanitarie, sottoponendoli a periodici accertamenti diagnostici per la pullurosi e altre malattie trasmissibili, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero della sanità.

Le imprese produttrici di uova da cova non possono incubare, commerciare o porre altrimenti in circolazione uova da cova, prodotte in Italia, che non rechino stampigliate, a mezzo di colorante nero indelebile e in caratteri latini di altezza non inferiore a due millimetri, la parola « cova », seguita dalla parola « Italia » e dal numero di immatricolazione assegnato al centro o stabilimento di produzione.

Non possono essere importate uova da cova se non con l'osservanza delle norme del regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963 e con le modalità ivi previste.

Le stesse imprese devono altresì tenere aggiornato, per ciascun centro o stabilimento di produzione, un registro dove saranno indicati il numero dei capi allevati ed il numero delle uova da cova prodotte e poste in commercio.

Esse devono rilasciare, per ciascuna partita di uova da cova posta in commercio, un documento di accompagnamento recante le seguenti indicazioni:

a) il nome del paese di origine;

b) il nome, o la ragione sociale, e la sede dell'impresa produttrice;

c) il nome, l'ubicazione e il numero di immatricolazione del centro o stabilimento di produzione;

d) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del produttore responsabile;

e) il numero di uova che costituiscono la partita considerata;

f) la data della consegna o di spedizione;

g) il nome del destinatario delle uova.

Ogni successivo trasferimento della partita di uova va annotato nel documento di accompagnamento.

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 4 (ora articolo 5) nel seguente testo:

Le imprese produttrici di pulcini devono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nella presente legge e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non siano accompagnate dal documento previsto dal precedente articolo 3 o dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963.

La corrispondente Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Le imprese produttrici di pulcini devono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nella presente legge e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non siano accompagnate dal documento previsto dal precedente articolo 4 o dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dei rimanenti commi dell'articolo 5, che non sono stati modificati:

Esse devono tenere costantemente aggiornato in ogni centro o stabilimento di produzione un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova:

a) il nome del paese di origine;

b) il nome, o la ragione sociale, e l'ubicazione dell'impresa produttrice;

c) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del centro o stabilimento di produzione;

d) il nome e l'indirizzo del produttore responsabile;

e) il numero di uova da cova che costituiscono la partita messa a covare;

f) la data alla quale le uova sono state messe a covare.

Le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, bimestralmente, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attività svolta nel bimestre precedente.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo approvato dalla Camera e del quale la Commissione del Senato propone la soppressione.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini.

Nel registro sono annotati gli estremi della immatricolazione eseguita ai sensi dell'articolo 1 e devono essere tenute aggiornate le notizie e i dati di cui all'articolo 2.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 5, proposta dalla Commissione del Senato.

(*È approvata*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

Chiunque senza l'immatricolazione di cui all'articolo 1 produce uova da cova per la vendita, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

Chiunque vende o pone altrimenti in commercio ovvero importa dall'estero uova da cova prive di stampigliatura o del documento di accompagnamento previsti dall'articolo 3, ovvero del documento previsto dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di produrre pulcini per la vendita, pone in incubazione uova prive di tali stampigliature o ricevute senza il documento di accompagnamento.

Chiunque omette le comunicazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 o dall'ultimo comma dell'articolo 4 ovvero omette di tenere o non tiene regolarmente i registri di cui agli stessi articoli è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50 mila.

La corrispondente Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Chiunque senza l'immatricolazione di cui all'articolo 2 produce uova da cova per la vendita, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

Chiunque vende o pone altrimenti in commercio ovvero importa dall'estero uova da cova prive di stampigliatura o del documento

di accompagnamento previsti dall'articolo 4, ovvero del documento previsto dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di produrre pulcini per la vendita, pone in incubazione uova prive di tali stampigliature o ricevute senza il documento di accompagnamento.

Chiunque omette le comunicazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 o dall'ultimo comma dell'articolo 5 ovvero omette di tenere o non tiene regolarmente i registri di cui agli stessi articoli è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50 mila.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo approvato dalla Camera e del quale la Commissione del Senato propone la soppressione.

Le imprese immatricolate verseranno annualmente per ciascun centro o stabilimento di produzione di uova da cova la somma di lire 3.000 a titolo di rimborso spese al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per ciascun centro o stabilimento di produzione di pulcini, la somma di lire 200 per ogni mille uova o frazione di mille uova, rapportata alla capacità delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa.

La somma deve essere corrisposta entro il mese di febbraio dell'anno al quale il tributo si riferisce.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 7 proposta dalla Commissione del Senato.

(*È approvata*).

Gli articoli 7, 8 e 9 non sono stati modificati. Ne do comunque lettura:

ART. 7.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione delle autorità sanitarie per quanto di loro competenza.

ART. 8.

Le imprese interessate dovranno ottemperare a quanto previsto dalla presente legge entro il termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

ART. 9.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di produzione dei pulcini, la cui capacità totale di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, è inferiore a 1.000 uova, nonchè alle imprese che abbiano una corrispondente capacità produttiva di uova da cova.

Il disegno di legge sarà, in altra seduta, votato a scrutinio segreto.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO